

Edizione di giovedì 12 maggio 2016

ACCERTAMENTO

[Aspetti "premiali" per chi presenta lo studio congruo e coerente](#)

di Luca Caramaschi

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Le interposizioni e i titolari effettivi nel quadro RW](#)

di Maurizio Tozzi

IMU E TRIBUTI LOCALI

[IMU dovuta per i contitolari di coltivatori diretti e IAP](#)

di Fabio Garrini

DICHIARAZIONI

[Il quadro RJ di Unico 2016: il reddito delle imprese marittime](#)

di Federica Furlani

IVA

[Per latticini, bovini e suini, innalzata la percentuale di detrazione Iva](#)

di Fabrizio G. Poggiani

BUSINESS ENGLISH

[Career: come tradurre 'carriera' in inglese](#)

di Cristina Saenz Perez, Stefano Maffei

ACCERTAMENTO

Aspetti “premiali” per chi presenta lo studio congruo e coerente

di Luca Caramaschi

Nei primi anni di applicazione della disciplina degli **studi di settore**, l'obiettivo primario da raggiungere per i contribuenti era la “**congruità**” e cioè il raggiungimento, anche per adeguamento, del livello di ricavo puntuale individuato dal *software* Gerico (per la verità, dopo il conforto ricevuto dell'Agenzia dell'entrate con la **circolare n. 5/E/2008**, anche il posizionamento “naturale” nell'intervallo di **confidenza** ha consentito di raggiungere il medesimo obiettivo).

Nel corso degli anni, tuttavia, anche l'altro aspetto “**qualitativo**”, rappresentato dalla “coerenza”, ha finito per assumere sempre più rilevanza sotto diversi profili.

Un primo esempio è certamente rappresentato dalla disciplina delle società di **comodo** (sia nell'ambito del *test* di operatività che in quello delle perdite sistemiche), nella quale l'essere congrui e coerenti allo studio di settore si configura sia come causa di **esclusione** che come causa di **disapplicazione**.

L'altro caso che conferisce indubbi benefici al contribuente “coerente” è certamente l'accesso al “**regime premiale**” introdotto dall'articolo 10 comma 9 del D.L. n. 201/2011, che si applica al verificarsi di due condizioni:

- l'essere congrui (anche per effetto di adeguamento in dichiarazione) e **coerenti** rispetto agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dei singoli studi di settore;
- aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi, indicando **fedelmente** tutti i dati previsti.

Gli importanti **benefici** ai quali accede chi presenta le succitate condizioni possono essere così riassunti:

1. **preclusione** degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), del DPR n. 600/1973 e all'articolo 54, secondo comma, del DPR n. 633/1972;
2. **riduzione** di un anno dei termini di decadenza per l'attività di **accertamento** previsti dall'articolo 43, primo comma, del DPR n. 600/1973 e dall'articolo 57, primo comma, del DPR n. 633/1972;
3. ammissibilità alla determinazione sintetica del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 600/1973 (**redditometro**), a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno **un terzo** quello dichiarato.

Il comma 12 dell'articolo 10 del D.L. n. 201 dispone, inoltre, che *“con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione”*.

Per il periodo d'imposta 2015 l'Agenzia delle entrate, con largo anticipo rispetto agli anni precedenti, ha pubblicato il **provvedimento datato 13 aprile 2016**, con il quale viene regolato l'accesso al “regime premiale” per i contribuenti congrui e coerenti alle risultanze degli **studi di settore**.

Detti **benefici** potranno riguardare solo 159 (il cui elenco è presente nell'allegato 1 al citato provvedimento direttoriale) dei 204 studi di settore approvati, cioè quelli per i quali:

- risultano approvati **indicatori di coerenza economica** riferibili ad almeno quattro tra le seguenti diverse tipologie:
 - efficienza e produttività del fattore lavoro;
 - efficienza e produttività del fattore capitale;
 - efficienza di gestione delle scorte;
 - redditività e struttura;
- oppure, risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili a **tre** sole delle tipologie sopra indicate e che, **contemporaneamente**, prevedono l'indicatore *“Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”*.

In attesa delle necessarie **modifiche** da introdurre nel processo di evoluzione, restano ancora **esclusi dal regime premiale** per il periodo d'imposta 2015 quasi tutti gli studi di settore relativi al comparto professioni, considerato che la particolare funzione di stima prevista per alcuni studi nel valorizzare le prestazioni rese non riesce a cogliere appieno i possibili casi di omessa fatturazione.

Fanno **eccezione** due categorie di studi, quella degli studi odontoiatrici (YK21U) e degli amministratori di condomino (WK16U), che prevedono la doppia “anima” sia d'impresa che di **lavoro autonomo**.

Tra le **esclusioni**, pare significativo segnalare, la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio (WG61, lettere da A ad H) e dei supermercati (WM01U).

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le interposizioni e i titolari effettivi nel quadro RW

di Maurizio Tozzi

La compilazione del **quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale** “nasconde” delle particolarità che devono essere ben chiare onde evitare dimenticanze che poi potrebbero rivelarsi onerose in termini sanzionatori. Il primo aspetto, emerso anche in sede di *voluntary disclosure*, riguarda i **soggetti non residenti** che detengono parzialmente o comunque sono collegati agli investimenti esteri monitorati da altri residenti in Italia. Si pensi alle situazioni in cui vi sono più titolari dei rapporti finanziari e relativi delegati, o ancora alle detenzioni in nuda proprietà piuttosto che in usufrutto. La **circolare n. 45 del 2010** ha avuto modo di sottolineare che tutti coloro che avevano diritti reali sugli investimenti devono effettuare il monitoraggio, così come per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la **disponibilità** o la possibilità di **movimentazione**: è il caso, ad esempio, del **delegato**, tenuto alla compilazione del modulo RW per l'indicazione dell'intera consistenza del conto corrente detenuto all'estero e dei relativi trasferimenti qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario.

Nell'ipotesi in cui qualcuno dei delegati o dei titolari non sia residente in Italia non deve dimenticarsi la **regola principale del monitoraggio fiscale**, ben cristallizzata anche nella **circolare 10 del 2015** in materia di collaborazione volontaria: sono **solo i residenti** a dover adempiere all'obbligo, indicando la relativa quota di possesso (si pensi, ad esempio, ad un titolare residente che possiede il 50% di un rapporto finanziario, che di fatto sarà oggetto di un monitoraggio fiscale parziale). **Nei riquadri dedicati agli altri obbligati, inoltre, saranno indicati i codici fiscali dei soli soggetti residenti in Italia**. Tornando all'esempio appena cennato, significa che se oltre all'altro titolare non residente (che detiene il restante 50% del rapporto) vi sono due delegati, di cui uno soltanto residente, saranno obbligati a compilare il modulo esclusivamente il titolare e il delegato residente ed ognuno indicherà, quale altro soggetto obbligato, rispettivamente, il delegato ed il titolare residente, mentre **i soggetti non residenti non soltanto non sono tenuti all'adempimento ma nemmeno saranno segnalati** nelle colonne 22 e 23 del rigo 1 di RW. Identici riflessi si hanno sul pagamento delle imposte **patrimoniali** riferite agli investimenti esteri: l'IVIE e l'IVAFE, dovute dai titolari degli investimenti o, nel caso di nuda proprietà e usufrutto, dall'usufruttario, saranno assolte pro quota dai soli residenti, mentre i non residenti non potranno vedersi addebitare alcuna imposta.

In definitiva, in sede di compilazione, i non residenti devono essere totalmente ignorati: **l'adempimento compilativo ai fini del monitoraggio fiscale e della liquidazione delle patrimoniali estere, nonché le eventuali segnalazioni incrociate riguardano solo i residenti**.

L'altro fronte di potenziale equivoco riguarda i soggetti che a prima vista non sembrano interessati dal monitoraggio fiscale o sembrano esserlo limitatamente ad una quota di possesso diversa poi da quella concretamente detenuta. Si tratta delle situazioni di "interposizione" e di "titolarità effettiva".

Per quanto concerne **l'interposizione** di un soggetto terzo, è noto che l'adempimento deve essere effettuato dal contribuente cui le attività sono ricondotte. Sul tema sono fondamentali i chiarimenti della stessa **circolare n. 45 del 2010, nonché della circolare n. 43 del 2009**, che appunto sottolineavano l'esigenza del monitoraggio fiscale in tutte le situazioni in cui le attività estere erano solo formalmente intestate ad altri soggetti (tipo le società "schermo" panamensi). Oggi, a seguito della *voluntary*, moltissime di queste situazioni sono emerse e dunque in sede di dichiarazione dovrà semplicemente assumersi che l'investimento sottostante (nella stragrande maggioranza dei casi trattasi di rapporti finanziari) **deve essere ricondotto direttamente al contribuente**, desumendo la sostanziale inesistenza del soggetto societario formalmente intestatario del rapporto: di fatto, rileva il **beneficiario economico effettivo** dell'investimento.

L'ultimo spunto di riflessione deve riguardare il requisito di "titolare effettivo", fattispecie introdotta con le modifiche normative apportate a decorrere dal 2013. Il tema è stato analiticamente affrontato nella **circolare n. 38 del 2013**, cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento soprattutto in considerazione dei numerosi esempi, essendo in questa sede sufficiente ricordare gli aspetti principali:

- il requisito di titolare effettivo deve essere ponderato quando per il tramite di una partecipazione si integrano determinate soglie di detenzione (superiore al 25%) in una società estera, **già detenuta direttamente con una propria quota societaria**. L'esempio classico è rappresentato da tizio, socio di una società estera, di cui detiene un'ulteriore quota di partecipazione in maniera indiretta per il tramite di una partecipazione in altra società. Ne consegue, come primo assunto, che se il contribuente in questione non ha partecipazioni dirette all'estero ed è semplicemente socio di una società italiana che detiene investimenti partecipativi all'estero, il problema non si pone, posto che una sorta di monitoraggio fiscale avviene direttamente negli adempimenti civilistici e fiscali della medesima società italiana;
- il caso si configura quando tizio è socio di una società estera e tramite la società italiana integra il requisito di titolare effettivo della società estera. Ad esempio, tizio detiene il 20% della società estera e poi detiene il 50% di una società italiana che a sua volta partecipa al 20% alla stessa società estera. Di fatto, tramite la società italiana tizio **aggiunge al suo 20% un ulteriore 10%**, arrivando ad un complessivo 30% di quota di partecipazione detenuta;
- è poi indispensabile distinguere tra detenzioni degli investimenti in paesi definiti "*white list*" o "*black list*". A tale riguardo è necessario anzitutto rammentare che **Svizzera, Liechtenstein e Montecarlo sono ancora considerati paesi "black list"**, poiché solo nella procedura di collaborazione volontaria sono stati considerati, per esplicita previsione normativa, paesi collaborativi. Per le detenzioni verso paesi "*white list*" il

monitoraggio quale titolare effettivo si ferma alla società estera, non avendo interesse ciò che la stessa società detiene a sua volta. Pertanto, il quadro RW è **limitato alla quota di partecipazione**, indicando il relativo valore assoluto, la propria quota percentuale e la quota integrata a seguito della partecipazione indiretta (in pratica si segnala la quota complessiva detenuta quale titolare effettivo). Per i paesi “*black list*”, invece, se un contribuente risulta **titolare effettivo** di una società, si adotta convenzionalmente il concetto del “*look through*”, ossia del “guardare attraverso”, nel senso che la società è ritenuta “**trasparente**” e sarà necessario effettuare **il monitoraggio direttamente rispetto a ciò che la società estera detiene**. Ad esempio, se la società detiene un conto corrente e degli immobili, dovranno essere indicati **direttamente** il conto e gli immobili nel quadro RW, riportando la quota di partecipazione attribuibile al contribuente.

IMU E TRIBUTI LOCALI

IMU dovuta per i contitolari di coltivatori diretti e IAP

di Fabio Garrini

L'esenzione dalla tassazione IMU per i terreni agricoli, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) **a favore dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori professionali (IAP), non dovrebbe estendersi a favore degli altri contitolari del terreno** che non svolgono attività agricola su di esso: questo è quanto occorre concludere esaminando il tenore della previsione normativa, in quanto il suo carattere soggettivo parrebbe limitare l'esenzione al possessore che materialmente svolge attività agricola sul terreno.

L'esenzione per CD e IAP

La Legge di Stabilità 2016 ha ridefinito profondamente la disciplina relativa alla **tassazione dei terreni** ai fini **IMU** (tali terreni, si ricorda, sono invece in ogni caso esclusi da tassazione ai fini **TASI**). Dal 2016 sono esenti dal tributo comunale maggiore:

- i terreni agricoli ricadenti in **aree montane o di collina**, così come individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (ove accanto all'indicazione del Comune non sia riportata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero territorio comunale; al contrario, ove sia riportata l'annotazione "parzialmente delimitato", con la sigla "PD", l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale);
- i terreni ubicati nei Comuni delle **isole minori** (di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448) indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a **proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile**, indipendentemente da ubicazione e possesso;
- i terreni posseduti e **condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

I contitolari

Con riferimento a tale ultima fattispecie occorre proporre una riflessione circa il **trattamento da riservare ai contitolari di detti terreni**: se due fratelli, Luca e Andrea, sono proprietari al 50% ciascuno di terreni, coltivati solo da Andrea (che quindi per la propria quota beneficia

dell'esenzione), Luca è tenuto al versamento dell'imposta di propria competenza? Ora, a parte ricordare il principio di **divieto di interpretazione estensiva delle fattispecie di esenzione**, che già di per sé basterebbe a **negare** l'applicazione dell'esenzione al contitolare, è possibile corroborare tale conclusione, proponendo un ulteriore ragionamento. Sul punto occorre, infatti, ricordare che:

- in relazione alla **finzione di non edificabilità delle aree** (che consente di considerare agricolo un terreno che lo strumento urbanistico qualifica edificabile), la **circolare n. 3/DF/2012**, richiamando la posizione (criticabile, a parere di chi scrive) della Cassazione espressa nella sentenza n. 15566/10, afferma che il beneficio **si estende anche ai contitolari** del soggetto in possesso dei requisiti;
- al contrario, le agevolazioni (moltiplicatore ridotto, oltre a franchigie e riduzioni a scaglioni) nel calcolo della base imponibile dei **terreni agricoli**, che sino allo scorso anno erano previste a favore dei CD e IAP che possiedono e coltivano il terreno, sempre secondo la richiamata circolare 3/DF/2012, dovevano applicarsi per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. Quindi, **l'altro titolare deve corrispondere l'imposta in misura ordinaria**. In tal senso, la circolare precisa che *“a coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, pertanto, l'IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione del tributo.”*

L'unica giustificazione per tale differenza consiste nella qualifica dell'agevolazione: la **prima è oggettiva**, in quanto ridefinisce la natura dell'immobile oggetto di tassazione, quindi si estende a tutti i contitolari; mentre **la seconda ha natura soggettiva**, quindi risulta applicabile ai soli possessori provvisti dei requisiti richiesti dalla norma.

In definitiva, poiché l'agevolazione soggettiva a favore di coloro che coltivano i terreni si è trasformata in esenzione totale dal prelievo in relazione a detti immobili, la logica conseguenza è che, al pari di quanto affermato per gli analoghi precedenti, anche in questo caso **l'esenzione debba applicarsi solo al soggetto provvisto dei requisiti**.

Pertanto, i **contitolari** sono chiamati al versamento dell'imposta con le **regole ordinarie** per la quota di propria competenza.

DICHIARAZIONI

Il quadro RJ di Unico 2016: il reddito delle imprese marittime

di Federica Furlani

Il quadro RJ del modello Unico SC 2016 è dedicato alle **“Regole di determinazione del reddito della base imponibile per alcune imprese marittime”**, ovverosia quelle imprese che, esercitando determinate attività con l'utilizzo di navi che soddisfano certi requisiti, possono optare, ai sensi degli **articoli da 155 a 161 del Tuir**, per un regime opzionale di **determinazione forfetaria della base imponibile** (c.d. **tonnage tax**).

Le disposizioni attuative di tale regime sono state dettate dal **D.M. 23 giugno 2005** e ulteriori approfondimenti sono contenuti nella **circolare 72/E/2007**.

Per quanto riguarda **l'ambito soggettivo e oggettivo**, possono fruire del regime speciale

- le società di capitali, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato,
- nonché le società e gli enti non residenti con stabile organizzazione in Italia,

che esercitano un'attività di impresa derivante **dall'utilizzo in traffico internazionale di navi**:

- iscritte nel Registro Internazionale di cui al D.L. 457/1997;
- con un tonnellaggio superiore a 100 tonnellate di stazza netta;
- utilizzate per le seguenti attività: trasporto merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti **off-shore** ed altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare (rilevano anche le attività accessorie di cui all'articolo 6, comma 2, D.M. 23.6.2005, se direttamente connesse, strumentali e complementari alle medesime attività);
- armate direttamente oppure prese a noleggio (in tal caso il tonnellaggio non deve essere superiore al 50% di quello complessivamente utilizzato).

L'opzione per il regime di tonnage tax va espressa direttamente in sede di dichiarazione nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla, mediante compilazione dell'apposita sezione del **quadro OP**.

SEZIONE I Tonnage tax (art. 155 del TUIR)	OP1	Tipo comunicazione	Opcione	innovo
	OP2	Codice fiscale		
	OP3			

In particolare, nel **rgo OP1** (“Tipo di comunicazione”) vanno barrate le caselle in funzione della tipologia di comunicazione effettuata:

- la colonna 1 (“Opzione”), in caso di esercizio, per la prima volta, dell’opzione ai sensi dell’articolo 3 del decreto;
- la colonna 2 (“Rinnovo”), in caso di rinnovo dell’opzione ai sensi dell’articolo 4 del decreto.

I **righi OP2 e seguenti**, colonne 1 e 2, vanno compilati indicando il codice fiscale delle società del gruppo per le quali trova applicazione il regime di “*tonnage tax*” e sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.

L’opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali, **può essere rinnovata e va esercitata per tutte le navi** aventi i requisiti elencati sopra, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le controllate ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ..

Le società che optano per la “*tonnage tax*” determinano il **reddito in via forfetaria ed unitaria** sulla base del **reddito giornaliero di ciascuna nave**, il quale è calcolato applicando i seguenti importi fissi per scaglioni di tonnellaggio netto.

Tonnellate di stazza netta	Reddito giornaliero:
	€ per tonnellata
fino a 1.000	0,009
da 1.001 a 10.000	0,007
da 10.001 a 25.000	0,004
da 25.001	0,002

Non devono essere computati i giorni di mancata utilizzazione a causa di manutenzione, riparazione ordinaria e straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave, nonché i giorni in cui la nave è in disarmo temporaneo.

Dall’imponibile determinato come sopra **non è ammessa alcuna deduzione**; tuttavia i componenti positivi e negativi relativi alle attività rientranti nel reddito forfetario riferiti ad esercizi precedenti a quello di efficacia dell’opzione, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in esercizi successivi (ad esempio la rateizzazione plusvalenze) sono sommati algebricamente all’imponibile forfetario.

Il **quadro RJ** del modello Unico, che va compilato – appunto – dai soggetti che hanno optato per il regime della *tonnage tax*, si compone di **tre sezioni**:

- sezione I – dedicata alla determinazione del reddito imponibile;
- sezione II – dedicata alla determinazione del pro-rata di deducibilità;

- sezione III – dedicata ai valori civili e fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo.

IVA

Per latticini, bovini e suini, innalzata la percentuale di detrazione Iva

di **Fabrizio G. Poggiani**

Per i produttori che applicano il regime speciale Iva, di cui all'articolo 34 D.P.R. 633/1972, è necessario tenere conto del “momento impositivo”, al fine di applicare correttamente l'aumento (temporaneo o a regime) delle aliquote di compensazione Iva su taluni prodotti, come latte cagliato, *yogurt*, *kefir*, siero di latte, latticello e altri tipi di latte fermentati e acidificati.

Con la **circolare 19/E** del 6 maggio scorso, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precise **istruzioni per la corretta applicazione delle percentuali di compensazione** dei prodotti agricoli indicati, **incrementate** grazie al comma 908, articolo 1, L. 208/2015 (Stabilità 2016).

Preliminarmente, si ricorda che **il “regime speciale” è un regime di detrazione dell’Iva** che prevede l'applicazione delle aliquote “ordinarie” alle cessioni dei prodotti, di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972, mentre **l'imposta a credito viene determinata applicando, in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale, le percentuali di compensazione all'ammontare delle vendite degli stessi prodotti agricoli ceduti.**

Le percentuali di compensazione, inoltre, rappresentano le aliquote Iva da applicare alle proprie cessioni da parte di agricoltori in regime di esonero e per i passaggi tra socio conferente e cooperativa ove operino in “regime speciale”.

Come indicato nel documento di prassi in commento, **le aliquote vigenti sono quelle stabilite dal D.M. 26 gennaio 2016, in attuazione del citato comma 908, dell'articolo 1, della Legge di Stabilità 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 17 febbraio 2016, n. 39.**

L'innalzamento delle percentuali di compensazione è applicabile, soltanto per l'anno 2016 (transitorie), in misura pari al 7,65 (in luogo del 7%) per le cessioni di animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e del 7,95% (in luogo del 7,3%) per la cessione di animali vivi della specie suina, mentre “a regime” (ovvero in via permanente) nella misura pari al 10% per il latte fresco, non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, e per gli altri prodotti compresi al n. 9), della Tabella A, Parte I, allegata al decreto Iva.

Pertanto, sempre “a regime”, **si rende applicabile l'aliquota del 10%, come indicato dalle Entrate a integrazione di quanto disposto nel decreto vigente, anche ai beni inseriti nella voce**

doganale 04.01, in vigore dal 31 dicembre 1987, ovverosia a yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello o latte battuto e altri tipi di latte fermentato o acidificato.

Detta lettura, afferma l'Agenzia, è in linea con quanto già previsto sino alla fine dello scorso anno, come da indicazione del precedente decreto (D.M. 23/12/2005).

Con riferimento, invece, alla modalità di applicazione, la circolare evidenzia, innanzitutto, che **le nuove aliquote sono applicabili a partire dal 1° gennaio scorso** e, inoltre, che si deve far riferimento al momento impositivo, ossia al momento in cui si rende obbligatoria l'emissione della fattura.

Pertanto, **per i passaggi dei prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A da parte di produttori agricoli soci, associati o partecipanti alle cooperative o agli altri organismi associativi, il momento di esecuzione coincide con quello del pagamento del prezzo**, ai sensi del comma 7 dell'articolo 34 del decreto Iva, fatto salvo quanto disposto al precedente comma 4; quindi, **se il prezzo è stato pagato in data successiva al 1° gennaio 2016, si rendono applicabili le nuove percentuali**.

Nel caso di cessioni degli stessi prodotti agricoli, al di fuori delle situazioni e del meccanismo appena indicato, applicabile nell'ambito delle cooperative e degli organismi associativi, il momento impositivo segue le regole generali del tributo in commento, con la conseguenza che, **in presenza di una fatturazione "immediata", per l'applicazione delle nuove aliquote, vale il momento della consegna e/o spedizione dei beni**, mentre, **in ipotesi di emissione di una fattura "differita" (quella che rappresenta la cessione documentata da un documento di trasporto o da un documento equipollente), rileva la fattura successivamente emessa**, atteso il fatto *"che l'imposta viene liquidata facendo riferimento al mese in cui la fattura viene emessa"*.

Di conseguenza, in presenza di consegne dei prodotti eseguite nel corso del mese di dicembre 2015 con fattura emessa nel corso del mese di gennaio (Iva da liquidare nel mese di gennaio o nel primo trimestre 2016), si rendono applicabili le nuove percentuali di compensazione.

Le Entrate ricordano, infine, che tale ultima modalità si rende applicabile anche in presenza di contratti di somministrazione, per i quali il momento impositivo si identifica con il pagamento e non con la consegna dei beni, ai sensi del comma 2, dell'articolo 6, del decreto Iva, e che, **per le consegne con "prezzo da determinarsi", si deve tenere conto dei contenuti del D.M. 15 novembre 1975, per il quale la fattura può essere emessa entro il mese successivo alla determinazione del prezzo**, tenendo sempre presente le disposizioni contenute nell'articolo 6 D.P.R. 633/1972, nel caso di emissione di fatture per l'esecuzione di pagamenti (parziali e/o acconti).

BUSINESS ENGLISH

Career: come tradurre 'carriera' in inglese

di Cristina Saenz Perez, Stefano Maffei

Anche la parola di oggi è piuttosto semplice e sembra non nascondere particolari insidie: la traduzione di **carriera** in inglese è *career*. Così, è corretto scrivere (per i **commercialisti**) *I chose a career in accounting because I have always had a passion for numbers* oppure (per gli **avvocati**) *I chose a career in law because I have always had a passion for human rights* (per i **diritti umani**).

I filosofi delle risorse umane sostengono che ai giorni nostri *an individual career is no longer chosen, it is constructed through a series of choices we make throughout our lives* (la **carriera** di una persona oggi non viene programmata/scelta ma piuttosto si sviluppa sulla base di una **serie di scelte** effettuate nel corso della propria vita).

Attenzione però all'espressione italiana **fare carriera** che io eviterei di tradurre con *to make a career* (a breve vi spiego perché). Direi piuttosto, *Robert is always looking for opportunities to improve his career* (è sempre alla ricerca di opportunità per fare carriera / migliorare la sua carriera). La traduzione più vicina a **fare carriera** è l'espressione figurata *climb the ladder* (che letteralmente significa **salire su una scala a pioli**): è giusto scrivere per esempio *Susan has climbed the career ladder and is now a partner in an international firm* (ha fatto carriera ed è ora socia in uno studio internazionale).

In inglese si usa invece l'espressione *to make a career out of something* soprattutto per descrivere chi riesce a fare di un proprio **interesse o passione** una vera e propria carriera. Così, è corretto scrivere *Robert made his career out of teaching business English to accountants* (si è creato una carriera insegnando l'inglese ai **commercialisti**).

Su internet trovate numerosi **consigli** sulle vostre scelte professionali, e magari si intitolano *How to make a career decision oppure 10 tips (consigli, appunto) for successful career planning*.

Un cambio di lavoro è, se orientato ad un miglioramento di carriera, una *career move*. Come dicono i buddisti, però, *taking care* (prendersi cura) *of your mental and physical health* (della vostra salute fisica e psichica) *is just as important as any career move*.

*Per iscriversi al **nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (27 agosto-3 settembre 2016) visitate il sito www.eflit.it*